

AVV. PROF. MASSIMO LUCIANI Via Antonio Musa, n. 12/A 00161 ROMA tel. 06.90236028 – fax 06.68583325 PEC: massimoluciani@ordineavvocatiroma.org	AVV. PROF. ARTURO MARESCA Via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22 00195 ROMA tel. 06377101- fax 0637512033 PEC: arturomaresca@pec.mmba.it	AVV. VITALIANO MASTROROSA Via Ovidio, 32 00198 ROMA tel. 06 45548280 - fax 0645548281 PEC vitaliano.mastrososa@pec.it	AVV. BRUNO BITETTI Via Ovidio, 32 00198 ROMA tel. 06 45548280 - fax 0645548281 PEC bruno.bitetti@pec.it
---	---	---	--

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA**

Sezione I - R.G. n. 15740/2023

Udienza 6 novembre 2024

Notifica per pubblici proclami.

Sunto del ricorso in ottemperanza all’ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, 17 maggio 2024, n. 9845

1.- Il ricorso oggetto di notifica per pubblici proclami. Il ricorso pendente innanzi il TAR del Lazio – Roma, Sez. I, rubricato al **R.G. n. 15740/2023**, è stato proposto da **Confservizi - Confederazione Nazionale dei Servizi Pubblici Locali – Ass.tra – Utilitalia** (cod. fisc. 97562870580) con sede legale in Roma, piazza Cola di Rienzo 80/A (*hinc inde*: “Confservizi”), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Andrea Gibelli, cod. fisc. GBLNRN67P07C816D, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. ti Prof. Massimo Luciani (cod. fisc. LCNMSM52L23H501G; fax 06.90236029; pec massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), Prof. Arturo Maresca (cod. fisc. MRSRTR51H23H501Z; fax 0637512033; pec arturomaresca@pec.mmba.it), Vitaliano Mastroso (cod. fisc. MSTVLN80P05A662T; fax 0808641053; pec vitaliano.mastrososa@pec.it) e Bruno Bitetti (cod. fisc. BTTBRN82M15A662E; fax 0645548281; pec bruno.bitetti@pec.it), con domicilio digitale eletto all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori.

1.1.- Confservizi ha chiesto al TAR del Lazio di:

i) annullare:

- il d.P.R. 8 settembre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso proposto da Confservizi *ex art. 4, comma 4, della l. n. 936 del 1986* volto a ottenere l’assegnazione di un seggio nel costituendo CNEL, trasmesso con Nota DICA 0028710 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2023, notificata in pari data;
- il d.P.R. 8 settembre 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 218 del 18 settembre 2023, recante la “*Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie*”

produttive per la nuova composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", nella parte in cui non è inserito il rappresentante di Confservizi nella categoria dei rappresentanti del settore "Imprese";

- ogni altro atto antecedente, presupposto e/o comunque connesso a quelli indicati, anche, allo stato, non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi, senza pretesa d'eshaustività: la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2023, menzionata nel d.P.R. 8 settembre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso proposto da Confservizi *ex art. 4, comma 4, della l. n. 936 del 1986*; l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, categoria "Imprese", formato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da essa comunicato con nota "DICA-0012570", inviato a mezzo pec alla ricorrente in data 27 aprile 2023, già gravato da Confservizi *ex art. 4, comma 4, della l. n. 936 del 1986*;

ii) accertare e dichiarare il diritto di Confservizi - Confederazione dei Servizi Pubblici Locali - Asstra, Utilitalia alla presenza, nella consiliatura CNEL 2023 – 2028, per la categoria "Imprese", di un proprio rappresentante;

iii) conseguentemente, condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la presenza, nella consiliatura CNEL 2023 – 2028, per la categoria "Imprese", di un rappresentante di Confservizi.

1.2.- Il ricorso è stato proposto:

contro:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*;
- il Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in persona del Presidente *pro tempore*;

e nei confronti di:

- Confcommercio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Confindustria, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- Confesercenti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Confprofessioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Coldiretti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- Confartigianato – Cna – Casartigiani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- ABI, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- Confetra, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- Confagricoltura, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- Confrasperto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Confapi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- UNSIC in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- Dott. Paolo Uggè;
- Dott.ssa Annalisa Guidotti;
- Dott. Silvano Barbalace;

notiziandone

- l'Avv. Michaela Castelli.

1.3.- Il ricorso è stato notificato, oltre che a tutti soggetti sopra indicati, anche ai seguenti:

- Dott. Franco Aceto;
- Dott. Gaetano Stella;
- Dott. Giuseppe Ghisolfi;
- Dott. Vito D'Ingeo.

Nel ricorso, in ogni caso, Confservizi ha chiesto anche di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami.

2.- Sintesi dei motivi articolati nel predetto ricorso introduttivo, pendente innanzi il TAR Lazio – Roma, Sez. I, R.G. n. 15740/2023.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

2.1.- Con il primo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4, comma 5, della l. n. 936 del 1986, nonché del principio del pluralismo e del principio di rappresentatività e degli artt. 2, 3, 39, 97 e 99 Cost. Si lamentano altresì l'eccesso di potere per sviamento, il travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti, la contraddittorietà e il difetto di motivazione.

In estrema sintesi, con tale motivo Confservizi ha rilevato che dalle fonti primarie e costituzionali sopra richiamate discende che la misura della rappresentatività e l'intensità del grado di espressività degli interessi vanno misurati in funzione non solo del dato meramente quantitativo, ma anche con riferimento a specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi rappresentati dalle organizzazioni sindacali. Tali principi, però, sono stati apertamente violati dai provvedimenti impugnati, che, peraltro contraddicendosi

apertamente, hanno escluso dal CNEL, per il quinquennio 2023 – 2028, un intero settore economico-produttivo qual è quello dei servizi di pubblica utilità.

Confservizi ha poi osservato che, ove mai il TAR ritenesse i provvedimenti gravati rispettosi degli artt. 2 e 4, comma 5, della l. n. 936 del 1986, sarebbero le norme testé citate a violare gli artt. 2, 3, 39, 97 e 99 Cost. In tal caso, dunque, il TAR dovrebbe necessariamente promuovere la relativa questione di legittimità costituzionale innanzi la Corte costituzionale.

2.2.- Con il secondo motivo di ricorso, Confservizi ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l. n. 936 del 1986, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento ed errore di fatto, nonché la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Sul punto, Confservizi ha lamentato che, anche nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse ragionevole e legittimo applicare nel caso di specie degli automatismi aritmetici, in ogni caso la comparazione dei dati meramente “quantitativi” di rappresentatività effettuata dalla Presidenza del Consiglio è viziata perché l'Amministrazione ha in parte travisato e in parte omesso di considerare i dati comunicati da Confservizi.

2.3.- Con il terzo motivo di gravame, Confservizi ha censurato la violazione degli artt. 3, 97 e 99 Cost., 2 e 4 della l. n. 936 del 1986, 3 della l. n. 241 del 1990, dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e proporzionalità, nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta.

In proposito, la ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati anche per profilo dell'irragionevole disparità di trattamento che determinano fra Confservizi e le altre organizzazioni che contano rappresentanti nell'ambito della categoria imprese, oltre che per violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, direttamente discendenti dagli artt. 3 e 97 Cost.

In estrema sintesi, Confservizi ha lamentato l'irragionevolezza e il difetto di proporzionalità dei provvedimenti gravati sia per non aver contemplato la rappresentanza del settore dei servizi pubblici locali, di per sé strategico e privo di ulteriore casella in cui collocarsi, sia per aver dato luogo a oggettive duplicazioni di rappresentanza di altri settori.

2.4.- Con il quarto motivo, Confservizi ha censurato il il d.P.R. di rigetto del proprio ricorso “gerarchico” per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, commi 4 e 5, della l. n. 936 del 1986, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e illogicità manifesta.

Più specificamente, Confservizi ha lamentato che da tale provvedimento emergeva l’illegittima pretesa che il ricorso gerarchico avesse struttura e contenuto analoghi a quelli di un gravame giurisdizionale avverso il successivo provvedimento definitivo.

In sede di ricorso amministrativo, invece, le associazioni escluse non sono certo tenute a formulare censure di legittimità dell’elenco provvisorio, bensì – solo – a esplicitare tutti i dati necessari a dimostrare il loro grado di rappresentatività.

3.- L’ordinanza del TAR Lazio – Roma, sez. I, 17 maggio 2024, n. 9845.

L’udienza pubblica per la trattazione del ricorso proposto da Confservizi era fissata al 15 maggio 2024.

All’esito dell’udienza veniva emessa l’ordinanza 17 maggio 2024, n. 9845, con la quale il TAR del Lazio, Sez. I, ha *“ritenuto opportuno, ai fini del decidere, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ivi compresi i singoli soggetti nominati per effetto dei provvedimenti impugnati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del nominativo dei soggetti identificati, da parte ricorrente, quali controinteressati, sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni «Amministrazione trasparente»”*.

Il TAR ha pertanto stabilito:

“a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto del ricorso, nonché l’elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati;

b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l’avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un’effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati;

d) che le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;

e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati».

Il TAR ha altresì stabilito che detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine di 20 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza n. 9845 del 2024, avvenuta in data 17 maggio 2024 e, dunque, entro e non oltre il 6 giugno 2024, ponendo in capo all'Amministrazione il dovere di rilasciare a Confservizi l'attestazione dell'avvenuta notifica nei modi indicati.

Nella medesima ordinanza, il **TAR del Lazio ha fissato per la prosecuzione l'udienza pubblica del 6 novembre 2024.**

Si specifica, che è possibile verificare attraverso il numero di ruolo generale sopra indicato lo stato di svolgimento del relativo giudizio sul sito internet <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

Con osservanza.

Roma, 28 maggio 2024

Avv. Prof. Massimo Luciani

Avv. Prof. Arturo Maresca

Avv. Vitaliano Mastrosera

Avv. Bruno Bitetti